

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: UNICO 2011 – VADEMECUM VERSAMENTI IMPOSTE

In vista dell'imminente appuntamento con le scadenze di versamento delle imposte e degli eventuali contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2011, riteniamo opportuno fornire un vademecum che riassuma i principali adempimenti in scadenza e fornisca chiarimenti in ordine agli istituti della rateazione e della compensazione.

Si segnala che, prudenzialmente, tutti gli adempimenti sono stati inseriti con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendano prorogati al primo giorno feriale successivo.

Scadenza ordinaria – 16 giugno 2011

Scade il prossimo 16 giugno 2011 il termine entro il quale i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte derivanti dal modello Unico 2011. Il versamento riguarda sia il saldo relativo al d'imposta 2010, quanto il primo acconto per il periodo d'imposta Il secondo acconto sarà invece versato entro il 30 novembre 2011.

Scadenza con maggiorazione – 16 luglio 2011

Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, può essere effettuato anche entro il 16 luglio 2011 con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%.

Rateazione

Il saldo ed il primo acconto calcolati in Unico 2011 possono essere rateizzati.

Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e sulla base della data di versamento della prima rata (entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio).

La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse in misura pari allo 0,33% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento.

In particolare, gli interessi richiesti in caso di rateazione a partire dal mese di luglio vanno preventivamente maggiorati dello 0,40%.

Riassumendo:

In caso di prima rata versata al 16 giugno					
Non titolari di partita Iva		Titolari di partita Iva			
RATA	SCADENZA	INTERESSI	RATA	SCADENZA	INTERESSI

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 ● 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

I	16 giugno	0,00	I	16 giugno	0,00
II	30 giugno	0,16	II	16 luglio	0,33
III	31 luglio	0,49	III	16 agosto	0,66
IV	31 agosto	0,82	IV	16 settembre	0,99
V	30 settembre	1,15	V	16 ottobre	1,32
VI	31 ottobre	1,48	VI	16 novembre	1,65
VII	30 novembre	1,81			

In caso di prima rata versata al 16 luglio					
Non titolari di partita Iva		Titolari di partita Iva			
RATA	SCADENZA	INTERESSI	RATA	SCADENZA	INTERESSI
I	16 luglio	0,00	I	16 luglio	0,00
II	31 luglio	0,13	II	16 agosto	0,31
III	31 agosto	0,46	III	16 settembre	0,64
IV	30 settembre	0,79	IV	16 ottobre	0,97
V	31 ottobre	1,12	V	16 novembre	1,30
VI	30 novembre	1,45			

Versamento e compensazione

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24, i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires			
Imposte sui redditi - saldo	4001	2003			
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001			
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002			
Iva annuale saldo	6099				
Irap saldo	3800				
Irap acconto prima rata	3812				
Irap acconto seconda rata	3813				
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario	1668				
Addizionale Regionale	3801	-			
Addizionale Comunale	3844	-			
Addizionale Comunale acconto	3843	-			
Contribuenti minimi					
Imposta sostitutiva - acconto prima rata	1798	-			
Imposta sostitutiva - acconto seconda rata o unica soluzione	1799	-			
Imposta sostitutiva – saldo	1800	-			

I crediti che risultano dal Modello Unico 2011 possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio 2011, purché ovviamente il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi ed il

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Recapiti: 10026 Santena (TO) − via Amateis, 5 − tel. 011.9492537 • 10122 Torino − via del Carmine, 28 − tel. 011.5214501 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P − Partita IVA: 03082150016 credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni che successivamente verranno presentate.

È bene ricordare che l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore ad €10.000,00 può essere effettuato a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale esso emerge. Se tale credito fosse invece superiore ad € 15.000,00, l'utilizzo in compensazione dell'eccedenza è subordinato all'apposizione di visto di conformità nella dichiarazione da parte di un professionista abilitato.

Il limite massimo dei crediti d'imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati è ordinariamente di €516.456,90 per ciascun anno solare, limite elevato a 1 milione di euro per i subappaltatori in regime di *reverse charge* con volume d'affari registrato nell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto. Se il credito vantato verso l'erario fosse superiore a tale soglia, l'eccedenza potrebbe essere chiesta a rimborso nei modi ordinari o portata in compensazione nell'anno solare successivo.

In merito alle modalità di esecuzione della compensazione ricordiamo che:

- l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di €516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24·
- è consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso ed importi da compensare;
- gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono necessariamente essere utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione;
- il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, consequentemente, utilizzare gli importi a credito come meglio crede:

in compensazione "orizzontale"

compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;

in compensazione "verticale"

in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichia-razione ovvero anche nel modello F24.

L'omessa presentazione o la presentazione tardiva di un modello F24 "a zero" (ossia senza versamenti dovuti perché gli importi a debito sono interamente compensati) è comunque sanzionabile.

Saldo Iva

L'importo dovuto a titolo di saldo Iva in scadenza al 16 marzo 2011 può essere versato dai soggetti che presentano il modello Unico entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sul reddito. Se il versamento avviene:

entro il 16 giugno 2011

dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese compreso per il periodo compreso tra il 17 marzo ed il 16 giugno;

entro il 16 luglio 2011

occorrerà applicare agli importi già maggiorati per il versamento al 16 giugno un'ulteriore maggiorazione dello 0,4%;

Il saldo Iva può essere <u>compensato</u> con eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione (sulla quota parte di tale credito compensata non è dovuta la maggiorazione dello <u>0,40</u>%) e può essere <u>rateizzato</u> con le medesime scadenze già indicate relativamente al saldo e primo acconto delle altre imposte liquidate in Unico 2011.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 ●

Società di capitali

Le società di capitali hanno un termine di versamento che è legato alla chiusura del periodo d'imposta ed in parte alla data di approvazione del bilancio:

In caso di approvazione il termine per il versamento delle imposte è il del bilancio entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla 120° giorno dalla chiusura del periodo d'imposta; pertanto le chiusura del periodo società che chiudono l'esercizio il 31 dicembre d'imposta (situazione 2010, verseranno le imposte entro il 16 giugno ordinaria) 2011. il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui è avvenuta l'approvazione del bilancio (se l'approvazione è intervenuta nel mese di maggio il versamento sarà effettuato entro il 16 giugno; se l'approvazione è intervenuta nel mese In caso di di giugno, il versamento dovrà essere effettuato approvazione del bilancio oltre i 120 entro il 16 luglio); se il bilancio non è giorni approvato entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello previsto (in pratica, per i periodi che si chiudono al 31 dicembre 2010, entro il 16 luglio 2011).

Anche per i versamenti dovuti dalle società di capitali valgono le regole descritte sia per il versamento differito di 30 giorni con maggiorazione dello 0,4%, sia per le rateazioni che per le compensazioni.

Società di persone

I versamenti dovuti dalle società di persone seguono le medesime regole previste per i versamenti dovuti dalle persone fisiche (quindi scadenza al 16 giugno 2011 ovvero al 16 luglio con maggiorazione).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

Firma

Germana Cortassa